

| | |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | |
| Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario | serv.commercio.terz@regione.fvg.it tel 040 377 2405 fax 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2 |

protocollo n. **28700/PROD.COMM**
 riferimento: **pr. 12119/CM del 20/11/07**
 allegato
 Trieste, **29 novembre 2007**

Al Comando Polizia Municipale

**oggetto: legge regionale 29/2005, articoli 50 e 52: commercio su aree pubbliche
 – concessione quinquennale di posteggio – subingresso.**

Con la nota sopra emarginata, trasmessa dall'Amministrazione in indirizzo, è stato richiesto se sia possibile vendere/donare la mera concessione quinquennale, di cui all'articolo 50, comma 9, della legge regionale 29/2005, senza la relativa azienda di commercio e se le presenze assegnate per la partecipazione a fiere/mercati vengano riconosciute in capo al soggetto ovvero siano collegate all'autorizzazione.

Per quanto concerne l'istituto del subingresso, l'articolo 52 della citata legge regionale sancisce espressamente che il trasferimento in gestione o in proprietà **dell'azienda** per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche comporta anche il trasferimento dei **titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio** posseduti dal dante causa; in proposito, una consolidata giurisprudenza amministrativa afferma che, nelle fattispecie del subingresso, ciò che viene ceduto è sempre e solo il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore costituenti l'azienda, mai l'autonomo documento cartaceo amministrativo (cfr. TAR trentino Alto Adige, sentenza 201/1998; TAR Veneto, sez. III, sentenza 1455/2001; TAR FVG, sentenza 26/2007).

Al contrario, i titoli amministrativi (autorizzazioni, concessioni) non possono che innestarsi, per necessità consequenziale, nelle vicende inerenti l'azienda, in quanto, come ha già evidenziato il MinIndustria (ora MSE), con propria circ. n. 3467/C del 28 maggio 1999, <<nel caso dei subingressi sia *inter vivos* che *mortis causa* ci si trova di fronte ad una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all'azienda commerciale>> e proprio perchè non si verifica alcuna novazione oggettiva si comprende il motivo per cui i **titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio**, posseduti dal dante causa, passano automaticamente all'avente causa, con il trasferimento dell'azienda.

Il tutto comunque discende dai principi generali (cfr. circ. della scrivente prot. 5971/PROD.COMM. del 14 febbraio 2006, punto D2): il provvedimento amministrativo (autorizzazione, concessione) viene rilasciato sulla base di specifici

requisiti soggettivi e sulla base di altrettanti specifici presupposti di fatto e di diritto riferiti ad un "identificato" soggetto istante e ad un'azienda "determinata"; se i presupposti oggettivi mutano (si ammette infatti la sola novazione soggettiva conseguente a subingresso), ossia, se il provvedimento amministrativo viene venduto senza l'azienda sottostante, per innestarsi in relazione ad un'azienda diversa, può sostenersi che quel provvedimento continua ad essere conforme ai presupposti oggettivi in base al quale è stato adottato e che, quindi, continua a mantenere la sua validità originaria? Ne deriva indubabilmente una risposta negativa.

Concludendo, i titoli cartacei amministrativi non possono mai essere oggetto di cessione senza la relativa azienda; questo, comunque, è testualmente previsto nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 52 citato, riferito, in via esplicita, all'autorizzazione con posteggio decennale.

Proprio alla luce di quanto fin qui sostenuto, può e deve analogamente affermarsi che il criterio di priorità, collegato al maggior numero di presenze nei mercati o nelle fiere, ai sensi degli articoli 42, comma 6, lettera c), e 50, comma 4, lettera a), della legge regionale in esame, va ritenuto afferente all'azienda commerciale (presupposto oggettivo), stante, tra l'altro, il chiaro disposto normativo di cui al comma 2 del citato articolo 52: <<il trasferimento dell'azienda (...) comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità>>.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*